


Ilaria Li Vigni

# Avvocate

Sviluppo e affermazione  
di una professione

Presentazione di Morris L. Ghezzi



**FrancoAngeli**



I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: [www.francoangeli.it](http://www.francoangeli.it) e iscriversi nella home page al servizio “Informatemi” per ricevere via e.mail le segnalazioni delle novità o scrivere, inviando il loro indirizzo, a “FrancoAngeli, viale Monza 106, 20127 Milano”.

Ilaria Li Vigni

# **Avvocate**

Sviluppo e affermazione  
di una professione

Presentazione di Morris L. Ghezzi

**FrancoAngeli**

Copyright © 2013 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy

*L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito [www.francoangeli.it](http://www.francoangeli.it).*

*A mio Padre  
profondo estimatore dell'anima femminile*



# Indice

<b>Presentazione. Oltre i generi sessuali</b> , di <i>Morris L. Ghezzi</i>	pag.	9
<b>1. Fotografia dell'avvocatura femminile (excursus storico, mappatura geografica, tipologia professionale, bilancio)</b>	»	19
<b>2. Pari opportunità: il quadro normativo. Le tre R: Ruolo - Rappresentanza - Reddito</b>	»	25
<b>3. Tempi e conciliazione. Azioni positive: Protocolli, nido e sala rosa</b>	»	42
<b>4. I Comitati e le Commissioni per le Pari Opportunità nell'Avvocatura: funzioni, strumenti e rapporti con altre istituzioni. Rete Comitati Pari Opportunità delle professioni legali Protocollo d'Intesa con il Dipartimento Pari Opportunità Presidenza Consiglio dei Ministri</b>	»	54
<b>5. Rapporto Censis 2010 "Dopo le buone teorie, le proposte. Programma di ricerca per le Avvocate"</b>	»	66
<b>6. Incontri con le Avvocate</b>	»	110
<b>7. Riforma Legge Professionale: impatto di genere?</b>	»	156
<b>Postfazione</b> , di <i>Celestina Tinelli</i>	»	166
<b>Ringraziamenti</b>	»	169
<b>Bibliografia</b>	»	171





## *Presentazione.* *Oltre i generi sessuali*

di *Morris L. Ghezzi*

“Ecco i filosofi: parlano contro le ricchezze, gli onori, i piaceri, e vi si buttano a corpo morto, col pretesto di riformare e moralizzare il mondo.

Tutti impastati di questo egoismo, come possono accogliere un'idea o formulare un piano favorevole alle donne? Come possono essi avvicinarsi ai disegni di Dio, che tendono alla giustizia, cioè al bene sia del sesso debole sia del sesso forte?

*Charles Fourier*

Il saggio di Ilaria Li Vigni, qui pubblicato, è frutto di un lungo e puntiglioso lavoro quotidiano condotto da avvocatessa penalista nei Palazzi di Giustizia e da cultrice della materia presso la Cattedra di Sociologia del diritto dell'ex Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano. Le conflittualità sociali sono l'anima di una qualsiasi analisi sociologica dei fenomeni ed, in particolare, si evidenziano con dirompente forza nell'ambito giuridico. Dalla semplice diversità comportamentale alla devianza, per giungere all'estremo della criminalità, tutti questi comportamenti si presentano ogni giorno davanti agli occhi dell'avvocato, ma anche a quelli del sociologo, e l'Autrice, dunque, assommando in sé entrambe queste caratteristiche riesce a penetrare pienamente il senso profondo di una società, quale è quella in cui viviamo, che ha massimizzato, nel tentativo di esorcizzarli, i conflitti di status e di ruolo. Si pensi alla loro crescente natura meramente formale, ma, al contempo, insormontabile, insuperabile, imprescindibile. Ad esempio, l'assenza di un certificato di Laurea impedisce in modo assoluto l'esercizio della professione di medico o di avvocato. Le differenze di genere appartengono a questa grande distinzione sociale operata attraverso i concetti strumentali di status e di ruolo.

La convenzione anagrafica di stato civile ha deliberato di individuare due sessi: il maschile ed il femminile. La cultura sociale ha costruito ruoli e status diversi per questi due sessi. Sorgono spontanee alcune domande: i sessi sono solo due? Il concetto di sesso si riferisce solo all'attività procreativa, si estende anche ad altre attività genitali o possiede caratteri comportamentali ancora più estesi? Status e ruoli debbono necessariamente

te differenziarsi in funzione del sesso? A quale logica organizzativa sociale risponde la distinzione di genere in due sole categorie e la diversificazione di status e di ruoli per queste due categorie? Molti altri interrogativi di natura sociologica intorno al potere potrebbero essere sollevati, ma già questi appaiono sufficienti a problematizzare il tema trattato in questo lavoro.

Senza voler rispondere in modo esaustivo alle domande poste, pare opportuno presentare alcune considerazioni. I sessi vengono tradizionalmente individuati ai fini dello stato civile esclusivamente sulla base di una tanto frettolosa, quanto superficiale evidenza anatomica di fenotipo, ma ormai noi sappiamo che esiste anche il genotipo, inoltre in ambito scientifico avanzano ipotesi di diversità di genere mentale e psicologico, oltre che sociale e culturale. Pertanto al genere determinato dall'evidenza anatomica deve aggiungersi anche il genere che scaturisce dal patrimonio genetico, dalla struttura anatomica meno evidente, dalla funzionalità biologica, dalla propensione mentale, dalla formazione psicologica individuale e dalle determinazioni ambientali e culturali. Tutte queste possibili varianti cooperano a determinare nella propria pienezza ciascuno dei due generi (maschile e femminile). Tuttavia, siamo certi che tutte queste potenziali variabili siano sincronicamente dirette, orientate, convergenti verso un unico sesso? Non è forse possibile che talune contrastino con altre e formino ibridi di difficile definizione, che tendono a sfuggire a rigide classificazioni? I possibili incroci tra variabili potenziali sono un numero considerevole, ossia l'elevazione al quadrato del numero stesso delle variabili. Certo, nella maggior parte dei casi alcune variabili prevalgono drasticamente su tutte le altre ed il problema non sorge neppure, ma talvolta tali variabili vivono tra loro un precario equilibrio ed, in casi ancora più problematici, una variabile meno visivamente evidente di genere contrasta in modo violento con quella fisicamente evidente<sup>1</sup>. In queste situazioni si tende ad impedire l'ambiguità ed ad indirizzare la scelta in via definitiva verso uno dei due generi canonici. La società ha orrore dell'incerto e dell'ambiguo, ma oggi le nostre società, come bene descrive Zygmunt Bauman<sup>2</sup>, sono liquide; ossia incerte, ambigue ed in continuo divenire soggettivo. I generi, gli status, i ruoli, al contrario, si presentano come cristallizzazioni sociali ed, in quanto tali, stabili nel tempo, invariabili, fonte di grandi certezze quasi assolute. Il contrasto tra l'essere fluido delle attuali società industriali avanzate e la loro dichiarata, ma non vissuta, struttura statica è sempre più stridente. Probabilmente ci si dovrebbe attrezzare culturalmente a vivere l'incertezza come fisiologica, le diversità, le disomogeneità come naturali, il caos co-

1. Cfr. A. MR D'Agostino, *Sesso Murante. I transgender si raccontano*, Mimesis, Milano 2013

2. Cfr. Z. Bauman, *Modernità liquida*, Laterza, Bari 2011. Vedere anche del medesimo Autore, *Paura liquida*, Laterza, Bari 2009.

me ambiente normale e la variabilità come legge costante del divenire. Ma le culture sono lente a trasformarsi e le dinamiche sociali non attendono, nell'esplicare il proprio divenire, che la cultura le giustifichi ed integri nel comune sentire ed, ancora meno, nel sentire e decidere istituzionale.

Lo stereotipo istituzionale di genere ha, dunque, partorito due diverse metà del cielo, ma i cieli sono molti ed ancora più numerose le nubi che li percorrono. Tuttavia la polarizzazione ideologica del sistema ha consentito, con l'ausilio di strumenti di integrazione e di controllo sociale, quali l'educazione, l'istruzione e la cultura in genere, di operare un dominio di genere sorretto dall'ingabbiamento comportamentale entro schemi ben definiti e vincolati a pena di marginalizzazione, stigma deviante ed, in fine, anche criminale. Si pensi, ad esempio, che in un passato europeo non molto lontano il travestitismo di genere era punito anche con la pena capitale<sup>3</sup>. Il trattamento sanzionatorio penale della marginalità sessuale si presenta funzionale al rafforzamento normativo della riduzione dualista della normalità di genere. Tale rafforzamento contribuisce, poi, a sostenere il potere dominante di un genere sull'altro attraverso gli stereotipi della normalità di ruolo. I generi, dunque, non possono essere considerati espressione di naturalità, ma piuttosto formazioni culturali<sup>4</sup>. Il classico argomento che riporta la distinzione dualista di genere alla funzione riproduttiva evita di considerare almeno tre elementi determinanti del tema. Il primo riguarda la scelta di voler ancorare il genere sociologico esclusivamente all'attività riproduttiva (quasi l'essere umano fosse un grande organo riproduttore di spermatozoi ed ovuli), che è certamente una funzione anche sociologica, ma non è

3. "Noi sappiamo che il diritto alla vita e all'amore per chi è ambiguo sessualmente viene sancito da Giustiniano nel *De Statu Hominum*. Ma sappiamo anche che gli stati e i magistrati, 'che delle leggi sono gli energici strumenti', hanno stabilito che queste persone, quando dimostrino una sorta di parità o equivalenza genitale, 'debbono scegliere uno dei due sessi' che possiedono. [...]. Ritengono infatti che, malgrado l'indiscutibile capacità *in utroque*, la parità assoluta non esista: uno dei due genitali in funzione è sempre più potente dell'altro. Se non nei rapporti carnali almeno per quanto riguarda la vera e propria riproduzione della specie. Ma gli stati fanno di più. Obbligano coloro che, per costituzione fisica, sono sottoposti alla scelta sessuale a non allontanarsi mai dagli usi e dai costumi sessuali delle persone costituite secondo la norma [...]. Questa restrizione che vogliono gli stati ha per fine il tentativo d'impedire ogni abuso che i corpi doppi potrebbero fare della sessualità propria cambiando di ruolo in relazione al *partner* con cui vogliono accoppiarsi. E, cosa ancora più grave, prendendo a pretesto la propria deformità, potrebbero indurre le persone normali ad agire in modo sessualmente difforme. 'Se si viene in qualche modo a sapere che sono state commesse delle infrazioni alle disposizioni vincolanti il soggetto che ha fatto l'elezione essi non possono non punire i delinquenti con la pena di morte trattandosi di delitto capitale'". V. Marchetti, "Introduzione" a J. Duval, *L'ermafrodito di Rouen. Una storia medico-legale del XVII secolo*, Marsilio, Venezia 1988, p. 27.

4. Cfr. J. Butler, *Questione di genere. Il femminismo e la sovversione dell'identità*, Laterza, Roma-Bari 2013, vedere anche della medesima Autrice, *La disfatta del genere*, Meltemi, Roma 2006.

né unica, né esclusiva e, talvolta è addirittura inesistente. Il secondo investe l'identificazione tra attività sessuale riproduttiva ed attività sessuale ludica o, se si preferisce tra sesso ed erotismo, rivelando in tale modo la forte sessuofobia, che ancora anima la nostra cultura<sup>5</sup>. I due concetti non coincidono e non si comprende perché solo il primo debba condizionare la qualificazione di genere. Il terzo, forse il più pesante, mette in discussione il significato e la valenza di una diversità di ruolo su base sessuale, storicamente attribuita prescindendo dall'analisi della reale rilevanza del sesso nel complesso dei comportamenti sociali e degli apparati istituzionali, i quali per altro, a loro volta, possono massimizzare o minimizzare tale diversità. In sintesi, le differenze tra esseri umani esistono, ma non sono riconducibili esclusivamente a differenze sessuali ed, anche in questo ristretto ambito, non possono essere comprese entro i due soli generi del maschile e del femminile. In ogni caso, questa distinzione si presenta come artificiale e non come naturale, poiché essa è frutto di una limitata selezione di caratteri individuali, la cui rilevanza pratica dipende direttamente dalla struttura culturale ed organizzativa della società nella quale essa opera.

Il testo di Ilaria Li Vigni fotografa e problematizza un particolare settore, appartenente al mondo del lavoro delle libere professioni, nel quale emerge la discriminazione di genere. Si tratta dell'ambito della professione forense. La discriminazione di genere opera a trecentosessanta gradi nella società, ma gli interessi sociologico-giuridici dell'Autrice si appuntano sul mondo degli avvocati. Dopo un rapido, ma esaustivo, excursus storico intorno alle normative, che hanno governato e governano l'attività avvoctizia e ne disegnano la tipologia professionale, il libro affronta tre fondamentali problematiche della professione forense al femminile: ruolo, rappresentanza e reddito. Ossia che attività svolgono le avvocatesse, di quale autorevolezza dispongono nell'espletamento di questa attività e come sono remunerata per la medesima. Le sperequazioni di genere in questo ambito sono evidenti e tutte a vantaggio del genere maschile. Per motivi giuridici<sup>6</sup> oltre che di equità, tale situazione deve trovare correttivi maggiormente egualitari ed è per questo motivo che si prospetta l'esigenza di

5. Cfr. F. De Marco, *Per Elisa. Fenomenologia ed ermeneutica dell'eros*, Calandra, Tuglie (Le) 2006; N. Douglas, P. Slinger, *I segreti sessuali dell'oriente, l'alchimia dell'estasi. Le millenarie tecniche erotiche che affondano le radici nelle antiche culture indiana e cinese*, Newton Compton, Roma 1987; G. Bataille, *L'erotismo*, SE, Milano 1986; Aa.Vv., *I comportamenti sessuali. Dall'antica Roma a oggi*, Einaudi, Torino 1983. Vedere anche R. Lewinsohn, *Storia dei costumi sessuali*, vol. I e II, Longanesi & C, Milano 1969.

6. Art. 3 Cost. italiana: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge, senza distinzione di sesso...". Art. 2 Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo: "Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso...". Cfr. M. D'Amico, *I diritti contesi*, FrancoAngeli, Milano 2008.

azioni positive. La natura di queste azioni positive sebbene sia sempre giuridica, opera però su almeno due diversi fronti: quello più propriamente legato al mondo del lavoro e quello operante nell'offerta sociale di servizi al ruolo familiare del genere femminile. Infatti, se la discriminazione di genere oltre che nel ruolo lavorativo si evidenzia anche nello specifico diverso ruolo sociale, risulta evidente che il sovraccarico familiare di impegno lavorativo, ad esempio, deve trovare soluzione o in una omogeneizzazione di ruoli, di funzioni maschili e femminili o in una supplenza pubblica in questi ruoli.

I problemi di genere, dunque, non si limitano alle mere prospettive proprie delle pari opportunità nell'ambito lavorativo, ma si estendono ben oltre ed entrano direttamente nel tessuto sociale per affrontare le diversità e le differenti incombenze quotidiane, di natura prevalentemente culturale, che contraddistinguono l'organizzazione sociale. Commissioni e Comitati sono pertanto utili nello svolgimento di questo compito, ma non sufficienti, poiché quando l'elemento culturale diviene determinante, ben poco possono ottenere dispositivi normativi, che non affondino le proprie radici profonde nella realtà storica e nel comune sentire. È illusione illuministica il reputare possibile l'affidare alla pura forza cogente di una norma, priva di consenso sociale diffuso, la capacità di trasformazione sociale.

L'Autrice si sofferma anche sulla descrizione delle normative vigenti e sulla ricostruzione storica della loro evoluzione; per, poi, rivolgere direttamente lo sguardo verso la società e, con spirito proprio della sociologia empirica, attingere direttamente dai dati raccolti la fotografia della realtà dell'avvocatura al femminile: Rapporto Censis 2010. La ricerca utilizzata ha applicato sia la metodologia quantitativa della somministrazione di questionari a struttura chiusa, sia quella qualitativa dei *focus groups* e si è estesa a tutto il territorio nazionale. L'utilizzo simultaneo delle due metodologie, quantitativa e qualitativa, è particolarmente utile per consentire la conferma dei rispettivi dati raccolti, conferma che in questo caso è stata piena. L'indagine riporta motivazioni ed aspettative nella scelta dell'attività forense femminile, ma anche problematiche lavorative e scenari professionali; esigenze private e prospettive di intervento riformatore. La ricerca è ulteriormente arricchita, a conclusione del libro, da una ampia rassegna di interviste approfondite alle protagoniste dirette della professione forense al femminile.

In ogni caso, un dato emerge costantemente sia dall'indagine, sia dalle riflessioni di Ilaria Li Vigni: il tema della discriminazione di genere è eminentemente un tema culturale e, conseguentemente, anche la prospettiva delle pari opportunità deve trovare una soluzione prevalentemente culturale. Infatti, tutta la problematica si incentra sul contenuto dei ruoli e degli status sociali ancorati al sesso (maschi, femmine), ma anche all'età (giovani, anziani). L'organizzazione sociale determina in modo tradizionale od in

modo autoritativo il contenuto di questi ruoli e di questi status, sanzionando spesso indirettamente, ma talvolta anche direttamente, attraverso lo stigma di criminale o di deviante, la violazione del contenuto comportamentale di questi ruoli e status. Se si pensa che sino a pochi anni addietro era sconveniente che le donne indossassero i pantaloni e che in talune epoche storiche ed in numerose organizzazioni sociali non godevano neppure dei diritti civili, della autonomia d'azione o addirittura della capacità giuridica, si deve concludere, da un lato, che la forza sociale cogente dei ruoli è potentissima e, dall'altro lato, che molta strada si è percorsa verso una maggiore omogeneità dei ruoli e verso una più estesa tolleranza dei comportamenti<sup>7</sup>. Tuttavia, il nodo centrale della questione resta quello dei ruoli sociali, che non sono scelte personali individuali, ma comportamenti vincolanti, che generano aspettative sia nella comunità sociale estesa, sia nella microcomunità, nella quale vive quotidianamente il singolo soggetto. Il ruolo ha anche una sua dimensione giuridica oltre che sociale, la quale relega ulteriormente l'individuo entro schemi ben precisi di comportamento, che, qualora vengano violati, disattesi, possono produrre interventi coercitivi a livello giudiziario. Il ruolo, dunque, come direbbe Erving Goffman<sup>8</sup>, è assimilabile alla parte di un personaggio teatrale, che deve essere recitata il più conformemente possibile al testo del copione per evitare problemi di incomunicabilità, di incomprensione nel senso del comportamento e di delusione di aspettative codificate. Esso si esaspera nel suo rigore con l'irrigidirsi ed il moltiplicarsi della divisione del lavoro, con il formalizzarsi dei rapporti familiari e, in generale, con il cristallizzarsi, attraverso il diritto, dei comportamenti; ossia con il giuridicizzarsi della vita sociale. Il ruolo è come una maschera, come un vestito, che la società costringe ad indossare sotto pena di biasimo o peggio. Nella nostra attuale società occidentale il ruolo di genere è particolarmente sottoposto ad analisi ed a revisione critica in prospettiva egualitaria: ha senso attribuire ruoli sociali diversi sulla presunzione di sessi (due) diversi? La risposta non può essere data guardando esclusivamente al problema, pur fondamentale, dell'eguaglianza tra esseri umani, poiché a livello anche giuridico l'eguaglianza si considera opera-

7. Cfr. I. Alessio, *Il quinto stato. Storie di donne, leggi e conquiste*, FrancoAngeli, Milano 2012.

8. "Quando un individuo o un attore interpreta, in occasioni diverse, la stessa parte di fronte allo stesso pubblico, è probabile che ne sorga un rapporto sociale. Se definiamo un ruolo sociale come il complesso di diritti e doveri connessi con una determinata posizione sociale, possiamo dire che un ruolo sociale coinvolgerà una o più parti e che ciascuna di queste diverse parti potrà essere presentata dall'attore in una serie di occasioni allo stesso tipo di pubblico o a uno composto dalle stesse persone". E. Goffman, *La vita quotidiana come rappresentazione*, il Mulino, Bologna 1969, p. 26. Cfr. anche dello stesso Autore, *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Einaudi, Torino 1978.

re solo a condizioni oggettivamente uguali, altrimenti non si potrebbe aprire le porte ad interventi normativi in favore di situazioni svantaggiate. Del resto, è ormai consolidato il diritto non ad essere uguali, bensì ad essere diversi. Situazioni differenti, dunque, devono comportare ruoli diversi, normative diverse, sebbene egualitarie nella sostanza e nella dignità. L'essere umano maschile e quello femminile indubbiamente sono diversi, ma tale diversità può e deve incidere nel mondo del lavoro ed, in particolare per restare aderenti alla presente trattazione, in quello dell'avvocatura? La risposta comporta varie precisazioni:

1. Ha senso distinguere i ruoli su base sessuale e fare prevalere nel ruolo il carattere di genere?
2. È socialmente utile omogeneizzare i ruoli, omologandoli entro un unico contenuto comportamentale, indipendente dal soggetto che lo anima?
3. È possibile ritagliare ruoli lavorativi omologhi, ma diversi e sostanzialmente egualitari?

La differenziazione di ruolo su base sessuale, mi pare ragionevole solo se corrisponde ad effettive diversità fisiche, psichiche e comportamentali, nonché a esigenze sociali ed individuali reali e concrete. Appare, infatti, non particolarmente creativo perdere le peculiarità esistenziali di un sesso per omologarne il comportamento all'altro sesso. Cosa che avviene attualmente nel mondo del lavoro. Il sesso maschile ha tracciato l'immagine, ad esempio, dell'avvocato ed il sesso femminile tenta di costruire una avvocatessa al maschile. Credo che sarebbe ben più interessante e utile per la società riuscire a costruire una avvocatessa che per modalità di esercizio della professione forense valorizzi le proprie peculiarità, abbandonando il modello maschile. Non si tratta tanto di separare e distinguere la materia da trattare nella propria professione (diritto di famiglia o diritto societario), ma piuttosto di individuare un avvocato penale al maschile diverso da un avvocato penale al femminile, un avvocato tributarista al femminile non riprodotto di comportamenti propri di un avvocato tributarista al maschile. Ciò anche per consentire diverse modalità di esercizio della professione forense e, quindi, di offerta di servizio alla clientela<sup>9</sup>.

La diversità d'esercizio dei ruoli e dei comportamenti all'interno di ruoli simili non necessariamente deve comportare anche diversità di diritti e di

9. I testi di V. Olgiati: *Saggi sull'avvocatura, L'avvocato italiano tra diritto, potere e società*, Giuffrè, Milano 1990 e *Donne & Lavoro. L'inclusione della differenza di genere nelle attività economiche e professionali*, Edizioni Goliardiche, Urbino 2007, sono, rispettivamente, un esempio di descrizione dell'ideologia e dei comportamenti dell'avvocato al maschile e del tentativo di integrare, omogeneizzare anche il genere femminile in questo medesimo ruolo ideologico e comportamentale. Vedere anche G. Alpa, *L'avvocatura. I nuovi volti della professione forense*, il Mulino, Bologna 2011.



doveri. Quindi non pare velleitario pensare di poter costruire della pari opportunità sulla diversità e non sull'omogeneità.

In queste riflessioni introduttive ed un po' scettiche, nei confronti dell'ovvio quotidiano e del politicamente corretto, non è possibile trascurare il rapido ed incontenibile progresso scientifico e tecnologico che anima le nostre attuali società industriali avanzate e postindustriali. Sempre a metro titolo d'esempio, a breve la gestazione in utero femminile della prole potrà essere sostituita dalla gestazione in provetta. Tale possibilità tenderà ad eliminare uno dei massimi problemi lavorativi della donna: la gravidanza. Ma tenderà pure a modificare i rapporti tra coniugi e tra genitori e prole, in breve modificherà profondamente la struttura della famiglia. In questa situazione il problema del *welfare* sociale più che estendersi si modifica sostanzialmente. Non si tratterà più solo di fornire nidi d'infanzia, orari scolastici pomeridiani più estesi e sostegni all'attività di lavoro familiare della donna, ma sarà necessario, più in generale, modificare quantità e qualità dei servizi sociali forniti dalle istituzioni pubbliche. Il problema del doppio lavoro femminile (domestico ed extrafamiliare) risolvibile, almeno apparentemente con l'intercambiabilità maschile e femminile nella tenuta degli impegni domestici e nella gestione della prole, cederebbe il passo in un nuovo modello di società, nella quale gran parte del domestico e dell'educativo viene portato fuori dalla sfera della famiglia, a problematiche completamente nuove e probabilmente più orientate verso il tema dei legami sociali, parentali ed affettivi. Forse la famiglia stessa, quale istituzione sociale e giuridica come oggi la conosciamo, potrebbe perdere di importanza e di significato<sup>10</sup>. In questo quadro i ruoli potrebbero rivoluzionarsi completamente e potrebbero anche apparire secondarie le differenze di genere nel mondo del lavoro.

A questa rivoluzione, che si potrebbe dire biologica, fanno corona altre possibili, probabili rivoluzioni, forse di tono minore, ma non certo irrilevanti nel mondo del lavoro, quali la rivoluzione informatica e la rivoluzione del mondo della comunicazione. A seguito di tali rivoluzioni il luogo di lavoro potrebbe sempre più coincidere con la propria abitazione. Anche altre, molte altre rivoluzioni potrebbero essere immaginate per il prossimo futuro, ma pare opportuno non abbandonare la sociologica per la fantascienza.

Tuttavia dalla proiezione sociologica nell'immediato futuro prende corpo una visione demistificata delle differenze di genere. Esse si incentrano sul potere sociale di ancorare i ruoli ad aspetti particolari della vita umana,

10. Sulle attuali problematiche inerenti la famiglia vedere: C. Mancina, M. Ricciardi, *Famiglia italiana. Vecchi miti e nuove realtà*, Donzelli, Roma 2012; V. Pocar, P. Ronfani, *La famiglia e il diritto*, Laterza, Bari 2003; R. L. Laing, *La politica della famiglia. Le dinamiche del gruppo familiare nella nostra società*, Einaudi, Torino 1978; D. Cooper, *La morte della famiglia. Il nucleo familiare nella società capitalistica*, Einaudi, Torino 1978.

nel nostro specifico caso al sesso, presunto duale in quanto esclusivamente identificato con l'attività procreativa, ed alla formazione di una famiglia incentrata appunto sulla procreazione. Se cambia, si modifica il presupposto procreativo e familiare della distinzione di genere, evidentemente è probabile che vengano anche meno le distinzioni di genere nel mondo del lavoro e, più generalmente, nel sociale.

Probabilmente si dovrebbe iniziare a ragionare senza dare nulla per scontato; tutto è frutto, soprattutto nel senso e nel significato dei comportamenti sociali, dell'elaborazione culturale e politica dell'essere umano. Nelle società umane nulla è naturale e tutto è artificiale; ossia creato ed elaborato dell'essere umano.

Forse siamo alla vigilia di una grande rivoluzione organizzativa sociale, nella quale antiche problematiche di diseguaglianza e di libertà potrebbero cedere il passo a nuove. Il problema è, è sempre stato e probabilmente sempre sarà, di natura culturale, non certo normativa. Anche nella attuale fase di transizione, dunque, più che a leggi, per implementare maggiore eguaglianza sostanziale di genere, reputo opportuno affidarsi a nuovi modelli culturali. Non è certo rincorrendo il ruolo maschile che il ruolo femminile acquista la propria autonomia e la propria giusta rilevanza sociale e lavorativa. Oltre tutto, in presenza delle profonde trasformazioni sociali, alle quali stiamo assistendo, talune battaglie di principio potrebbero apparire di retroguardia o addirittura inutile ed il libro di Ilaria Li Vigni, facendo il punto dell'attuale situazione socio/giuridica delle pari opportunità apre la strada per ragionamenti e prospettive, che vanno ben oltre il presente, verso nuovi e futuri orizzonti.



## *1. Fotografia dell'avvocatura femminile (excursus storico, mappatura geografica, tipologia professionale, bilancio)*

Oggi la presenza delle donne nelle professioni giuridiche è decisamente aumentata, ma è bene ricordare come essa rappresenti una conquista ottenuta faticosamente a partire dal dopoguerra.

Il numero delle avvocate è aumentato lentamente a partire dagli inizi degli anni Ottanta, ma è dagli inizi degli anni Novanta che si può iniziare a parlare di vero e proprio “esercito femminile della professione” e quindi di una presenza sempre maggiore delle donne nel variegato mondo dell'avvocatura.

Questa tendenza è stata confermata dall'ultimo rapporto del Censis del 2009-2010 effettuato dalla Commissione Pari Opportunità del Consiglio Nazionale Forense e da Aiga, Associazione Italiana Giovani Avvocati, secondo cui le donne rappresentano oggi il 49% del totale degli iscritti all'Albo ed il 46% nella fascia d'età compresa tra i 34 e i 54 anni.

In particolare, presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, su 20000 iscritti all'Albo, 10500 sono uomini e 9500 donne, con queste ultime in costante annuale crescita e prossime al “pareggio numerico”.

Nell'intera nazione, su 247.000 avvocati, 122.000 sono donne.

Tali cifre riportano un dato pressoché uniforme per tutti gli Ordini Forensi di Italia: l'ultima rilevazione disponibile su scala nazionale evidenzia, infatti, che le donne costituiscono circa il 50% dell'Avvocatura, con un trend di crescita numerica sempre maggiore.

Questi dati rappresentano una vera e propria rivoluzione culturale e professionale, se si pensa che nel 1982 le avvocate erano solo il 6% degli iscritti: nell'arco di un ventennio si è passati da un'incidenza numerica irrilevante all'attuale metà degli iscritti!

Inoltre, recenti statistiche di settore rilevano un numero preponderante di iscritte alle facoltà di giurisprudenza (60% dei giovani laureati in giurisprudenza sono donne), dato che induce a ritenere che la presenza femminile nell'avvocatura sia destinata ancora a crescere.